

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV
N. 6-A-bis

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **LEONE**, *di minoranza*)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
AD ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE
DELLA CUSTODIA IN CARCERE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

GENOVESE

nell'ambito del procedimento penale n. 7696/11 RGNR – n. 2298/12 RG GIP

AVANZATA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE DI MESSINA E PERVENUTA

il 18 marzo 2014

Presentata alla Presidenza il 13 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — In qualità di relatore di minoranza, riferisco all'Assemblea sulla domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese, nell'ambito del procedimento penale n. 7696/11 RGNR.

La Giunta ha esaminato la domanda in oggetto, conferendomi l'incarico di relatore, nelle sedute del 26 marzo, del 10, 15 e 16 aprile 2014 nonché, ottenuta la proroga del termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera, nelle sedute del 29 e 30 aprile, nonché del 6 e del 7 maggio 2014. Nella seduta da ultimo citata, la proposta da me formulata di diniego dell'autorizzazione richiesta è stata respinta.

Al fine di consentire ai colleghi di valutarne i contenuti, ho ritenuto di predisporre la presente relazione di minoranza.

La proposta da me formulata di non concedere l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare si fonda sulla prassi applicativa dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, che affida alla Camera di appartenenza la decisione sulla concessione o il diniego dell'autorizzazione sulla base di due criteri valutativi consolidati.

Il primo parametro è la sussistenza o meno del *fumus persecutionis*.

Il secondo parametro discende dal bilanciamento tra due valori di primaria rilevanza costituzionale: l'interesse al pieno esercizio della funzione giurisdizionale nei confronti di tutti i cittadini e l'interesse alla salvaguardia dell'integrità dell'organo parlamentare, a tutela di ogni indebita alterazione dell'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare.

Quanto al primo parametro, sulla base dei precedenti parlamentari, la richiesta di eseguire la misura coercitiva deve infatti considerarsi inaccoglibile qualora si ravvi-

sasse l'intento persecutorio delle persone che compongono l'ufficio giudiziario (cd «*fumus persecutionis* soggettivo»).

Il medesimo orientamento deve essere assunto qualora — indipendentemente dall'intento soggettivo — si evidenziassero oggettivi indici sintomatici di un uso distorto delle funzioni giudiziarie, quali vizi procedurali gravi, o carenze nella motivazione o una manifesta infondatezza dell'azione giudiziaria, tali da rivelare un utilizzo anormale degli strumenti giudiziari per colpire l'esponente politico ben al di là delle effettive necessità di giustizia (cd «*fumus persecutionis* oggettivo»).

In altri termini, non è possibile escludere la sussistenza del *fumus persecutionis* quando l'iter del procedimento giudiziario si sviluppa in modo contraddittorio e senza assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali che il nostro ordinamento offre ai cittadini oggetto di indagini.

Quanto al secondo parametro, esso risiede nell'esigenza di garantire l'integrità dell'organo parlamentare, esigenza che costituisce il fine prevalente dell'istituto costituzionale contemplato dall'articolo 68 della Costituzione, a tutela di ogni indebita alterazione dell'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare.

In una logica di bilanciamento dei diversi valori costituzionali, pertanto, la tutela del *plenum* può essere sacrificata solo in presenza di casi particolarmente gravi, in cui la natura del reato, la pericolosità del soggetto, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale sono tali da prevalere sul principio dell'integrità dell'organo parlamentare.

A mio avviso, nel caso di specie, sono ravvisabili oggettivi indici sintomatici di una criticabile modalità di svolgimento del procedimento giudiziario che non consen-

tono né di superare il dubbio di un *fumus persecutionis* né di ravvisare la sussistenza di quelle peculiari condizioni che — sul terreno giuridico-costituzionale — giustificano il sacrificio del *plenum* assembleare.

A fornire supporto a questo mio convincimento, sottopongo all'attenzione dell'Assemblea quattro specifiche argomentazioni.

La prima riguarda la qualificazione giuridica delle condotte delittuose contestate, che risulta oggettivamente errata e formulata con l'evidente intento di prefigurare fattispecie delittuose di maggiore gravità.

L'Autorità Giudiziaria, che ha sottoscritto l'ordinanza di custodia cautelare, ha operato una ricostruzione giuridica dell'imputazione di peculato e truffa aggravata, ammettendo che le posizioni del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione sono in senso opposto. È dunque lo stesso giudice a confermare che la qualificazione giuridica delle condotte imputate è formulata in evidente contrasto con un giudicato cautelare interno: la Corte di cassazione ha derubricato — con riguardo all'ordinanza cautelare emessa nel procedimento parallelo — le condotte contestate da peculato a truffa aggravata, individuando dunque una fattispecie le cui pene edittali sono notevolmente inferiori (da 1 a 6 anni in luogo di 3 e 10 anni).

Che vi sia dunque un vizio procedurale nell'impianto accusatorio su un aspetto di assoluta rilevanza — quale è la qualificazione giuridica della condotta come reato di maggiore gravità — appare confermato in ben due gradi di giudizio e, segnatamente in una sentenza della Cassazione passata in giudicato (Cass. pen. Sez. VI Sent. n. 5889 depositata il 6 febbraio 2014).

Tale aspetto è meritevole di approfondimento anche su altri due fronti.

In primo luogo, non è certamente il modo migliore per assicurare il pieno svolgimento delle prerogative difensive quello di configurare — come pure avviene in alcuni passaggi dell'ordinanza — una sorta di « imputazione alternativa », sostenendo che, per le medesime condotte, l'onorevole Genovese potrebbe essere imputato, in

modo alternativo e forse anche cumulativo, per peculato, truffa e riciclaggio. Un simile *modus operandi* potrebbe fare ritenere che talune imputazioni abbiano un carattere, per così dire, « provvisorio », e siano descritte in modo artificioso e meramente funzionale all'obiettivo di pervenire a pene edittali più elevate e rendere più plausibile la misura cautelare della custodia in carcere (oltre che aumentarne i termini massimi).

In secondo luogo, appare condivisibile l'obiezione di Genovese secondo cui — dopo averlo raffigurato come capo di un'associazione che ha perseguito condotte illecite — non sono a lui addebitate le principali e più gravi condotte dei reati-presupposti, proprio allo scopo di contestare l'ipotesi delittuosa di riciclaggio, idonea a supportare la misura cautelare più estrema.

La seconda argomentazione, che innegabilmente genera perplessità, è relativa all'intercettazione delle conversazioni del parlamentare, che appare essere avvenuta in forme palesemente illegittime. Il buon senso, prima ancora della disamina puntuale degli atti, suggerisce di aderire con estrema cautela alle affermazioni in ordine alla natura « casuale » di un rilevante numero di intercettazioni del deputato Genovese.

Quest'ultimo, dinanzi alla Giunta, ha evidenziato che era lui il reale obiettivo dell'indagine individuato negli atti. Ha altresì fatto presente che sono state controllate utenze della sua cerchia di familiari e di collaboratori ed amici con i quali i colloqui erano abituali; in più anche un'utenza (intestata ad una società) di cui aveva uso esclusivo in prima persona era soggetta a controllo. Inoltre, ha segnalato che sono trascorsi ben due anni dalla sua prima conversazione captata all'ultima.

Il Giudice per le indagini preliminari si premura di precisare che « nel corpo della presente ordinanza non si farà alcun uso delle intercettazioni in parola né, ovviamente, nei confronti del parlamentare né, in sostanza nei confronti dei suoi interlocutori », unitamente all'affermazione che trattasi, in ogni caso, di conversazioni cap-

tate in via casuale (« *obiettivo della captazione non era, neanche in termini di mera eventualità, il deputato* »).

Tuttavia, la contraddizione è del tutto evidente: queste affermazioni risultano — sia pure in una fase successiva — palesemente smentite nei fatti: la Giunta è a conoscenza dell'iniziativa della procura della Repubblica volta ad attivare la procedura di richiesta alla Camera di autorizzazione all'uso processuale che — come noto — presuppone la rilevanza e la necessità processuale delle conversazioni captate.

Come terza argomentazione, evidenzio forti dubbi sul limpido e corretto sviluppo del procedimento giudiziario e sul modo con cui è stato formato e provato l'impianto accusatorio.

Ciò in quanto risulta difficile da comprendere il rifiuto di svolgere i dovuti accertamenti su un punto fondamentale della vicenda penale, ovvero sulla congruità dei corrispettivi pagati dagli enti di formazione per l'acquisto di beni e servizi dalla società Centro Servizi, riconducibile allo stesso deputato Genovese. Quest'ultimo — nei suoi atti difensivi prodotti dinanzi alla Giunta — ha dato prova della sua volontà di chiarire in sede processuale questo elemento di centrale rilevanza per la qualificazione delle condotte in termini di illecito penale. Non appare revocabile in dubbio quanto da lui dichiarato dinanzi alla Giunta, circa la produzione di perizie che dimostrerebbero, in maniera inequivocabile, la congruità dei canoni di locazione e l'erronea valutazione dei periti originariamente incaricati. Ovviamente, non deve essere la Giunta a valutarne il merito, ma sarebbe stato dunque opportuno concedere all'indagato tale possibilità, mentre le richieste di incidente probatorio sono state rigettate.

Risulta altrettanto difficile comprendere come mai l'associazione a delinquere della quale l'onorevole Genovese è considerato il capo e il promotore, da un lato viene descritta come un'entità estremamente complessa e composita, mentre la prova (indiziaria) della sua esistenza viene

poi ricavata da alcuni specifici e limitati rapporti intercorrenti fra soli tre soggetti: due enti di formazione, denominati ARAM e LUMEN, ed una sola società riconducibile all'onorevole Genovese (la Centro Servizi).

Nell'ambito delle prospettazioni formulate dall'onorevole Genovese a sua difesa, merita sicuramente credito quella che contesta alla tesi accusatoria di negare — non si comprende su che basi — l'esercizio di una effettiva attività professionale debitamente remunerata e fatturata.

Inoltre, in relazione ai reati fiscali, lo stesso magistrato in più occasioni evidenzia le carenze investigative, tali che si è reso necessario — secondo quanto comunica lo stesso onorevole Genovese — disporre un nuovo sequestro documentale nei suoi confronti.

Pur non essendo un aspetto centrale ma solo idoneo a raffigurare un quadro ambientale di valenza generale, ricordo che un qualche elemento di condizionamento soggettivo del giudice precedente — in ragione del potenziale coinvolgimento nell'inchiesta di suoi stretti parenti — potrebbe essersi verificato, come si desumerebbe dal fatto che il medesimo magistrato ha formulato un'istanza di astensione per gravi ragioni di convenienza, sia pure rigettata dal Presidente del Tribunale di Messina.

Infine, come quarta argomentazione, ribadisco come le motivazioni addotte a supporto della richiesta di applicare la misura cautelare della custodia in carcere non trovino alcuna reale giustificazione né sul terreno strettamente penalistico (gravità del quadro indiziario, possibile reiterazione delle medesime condotte, proporzionalità all'entità del fatto), né sul terreno giuridico-costituzionale che consente il sacrificio del *plenum* assembleare solo ove si verificano peculiari condizioni che giustificano la privazione della libertà personale del parlamentare.

Siffatto ragionamento si aggancia al citato secondo criterio di valutazione — citato in premessa di questa relazione — che deve orientare la deliberazione della Giunta.

Preliminarmente, occorre prendere atto che le motivazioni addotte nell'ordinanza a giustificazione delle esigenze cautelari di custodia in carcere, poggiano esclusivamente sulla sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati, e non anche sul pericolo di fuga e di inquinamento delle prove che devono, pertanto, ritenersi insussistenti.

Sempre in via preliminare vale la pena evidenziare che dalla lettura dell'ordinanza non si comprende agevolmente quali siano gli elementi di fatto emersi dopo il mese di luglio 2013 (ovvero dopo la prima ordinanza cautelare, che non ha riguardato l'onorevole Genovese, ma i suoi parenti e collaboratori), giacché sono proprio tali elementi sopravvenuti che dovrebbero giustificare, oggi, la richiesta di applicazione della misura cautelare a carico di Francantonio Genovese, che peraltro, si è trovato nella grottesca condizione di convivere con la moglie, coinvolta nella medesima inchiesta e sottoposta agli arresti domiciliari con la prima ordinanza.

Quanto, poi, alla gravità del quadro accusatorio, occorre rifarsi ad un sicuro fattore oggettivo: l'entità della pena edittale prevista per fattispecie delittuose ricostruite dall'Autorità Giudiziaria, della quale l'organo parlamentare non deve evidentemente condividere le conclusioni, quanto la coerenza logica tra fatti, riscontri e qualificazione giuridica delle condotte.

Ebbene, proprio in relazione a quest'ultimo aspetto non sembra possibile riconoscere legittimità alla qualificazione giuridica delle condotte per le quali si chiede la custodia in carcere, dovendosi invece propendere per ipotesi di reato la cui pena edittale è significativamente inferiore.

Quanto, infine, alla valutazione dell'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale, va premesso che non spetta alla Giunta compiere una rivalutazione del materiale probatorio acquisito dalla magistratura al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di pro-

cedura penale per l'applicazione delle misure cautelari.

Spetta però al Parlamento, in esercizio della sua prerogativa costituzionale, valutare se ritenere le esigenze cautelari prevalenti sul bene dell'integrità dell'organo parlamentare, e la necessità di un suo sacrificio che, nel caso di specie, si baserebbe sulla previsione del giudice secondo cui appare «ragionevolmente certa la reiterazione delle medesime condotte criminose».

Non si può non evidenziare una palese contraddizione nel ragionamento giuridico proposto nell'ordinanza nella parte in cui il magistrato sostiene che la condotta sarebbe connotata da eccezionale gravità in quanto realizzata senza operare in prima persona. Ma, proprio per questo, la probabilità — elevata o addirittura certa — di reiterazione della medesima condotta criminosa presupporrebbe l'attuale, piena operatività di tutta la catena di trasmissione che, tramite prestanome, enti di formazione e società di comodo, consentirebbe di tradurre le direttive del deputato Genovese in concreti atti di distrazione di denaro pubblico.

Invero, lo stesso magistrato afferma che le misure cautelari disposte per le persone che hanno svolto questi ruoli sono state revocate sull'assunto del venir meno delle esigenze cautelari, e dunque negando la probabilità — né elevata né certa — di reiterazione della medesima condotta criminosa. Nel corso dell'attività istruttoria, la Giunta ha potuto appurare che per alcune di loro sono state rinnovate misure cautelari di minore rigore (divieto di dimora e arresti domiciliari, misure peraltro attualmente non in corso di esecuzione), ma la custodia in carcere — che non è in atto nei confronti di nessuno degli indagati, né lo è mai stata in passato — viene adesso chiesta per il solo deputato Genovese.

Quanto al pericolo di reiterazione del reato, non può ignorarsi inoltre che lo stesso onorevole Genovese ha comunicato esservi una sola società a lui indirettamente riconducibile — denominata *Training Service* — che è ancora operativa nel campo della formazione professionale.

Al riguardo, la nota difensiva precisa che i relativi progetti formativi sono stati ammessi al finanziamento nell'agosto del 2012, con la previsione di una prosecuzione per gli anni a venire, come poi avvenuto per il 2014, peraltro con un significativo decremento; l'ente ha un unico contratto (di locazione immobiliare) con una sua società e non ha partecipato ad ulteriori bandi, avendo in corso solo ed esclusivamente l'attività formativa riconducibile alla seconda annualità dell'avviso pubblico n. 20 del 2011, destinata ormai ad esaurirsi nei mesi a venire.

Infine, non mi sembra convincente l'ordinanza nella parte in cui giustifica la misura cautelare della custodia in carcere sul piano della proporzionalità ed adeguatezza. Essa non solo è in parte motivata *per relationem* con riferimento alle misure cautelari disposte dal collegio per il riesame nei confronti del signor Elio Sautama — in più — non sembra valutare altre

possibili diverse misure cautelari di minore intensità ed afflittività.

Conclusivamente, desidero precisare che — pur avendo un mio convincimento sull'istituto delle misure cautelari personali e sul loro rapporto con l'articolo 68 della Costituzione — la presente proposta è maturata esclusivamente in relazione all'esame della documentazione processuale e non discende da alcuna pregiudiziale né politica né personale.

E, dunque, proprio a seguito dell'approfondito studio del materiale documentale in possesso della Giunta, sono arrivato a formulare ai colleghi, prima in quella sede e adesso dinanzi all'Assemblea, l'invito a respingere la proposta della Giunta per le autorizzazioni di concedere l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'onorevole Genovese.

Antonio LEONE,
relatore di minoranza

PAGINA BIANCA

€ 1,00



170040002980